

	COMUNE DI FIESSE	
	(PROVINCIA DI BRESCIA)	
	CONTRATTO D'APPALTO SCRITTURA PRICATA	
	LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITÀ CAVE ROCCA	
	OPERE COMPLEMENTARI CIG 72720941D0 – GARA 6899470 -CUP	
	H58H1700070002 - CPV 45222300-	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila diciassette il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre in Fiesse e	
	nella Residenza comunale, nell'Ufficio Tecnico sono comparsi i Signori:	
	- GRASSI ANNA MARIA, nata a San Giorgio su Legnano (MI) il 22 marzo 1953,	
	domiciliata per la carica presso la sede comunale di Fiesse, che dichiara di	
	intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del	
	Comune di Fiesse Codice Fiscale 88001110175, che rappresenta nella sua qualità	
	di funzionario Responsabile dell'area Tecnica, ai sensi del combinato disposto degli	
	art. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per effetto del decreto del Sindaco n.	
	4 del 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente	
	Appaltante"	
	- BERTOLOTTI QUAINI LUIGI, nato a Cremona (CR), il 25 AGOSTO 1959 in	
	qualità di Consigliere delegato con poteri di Firma della Ditta CREMONA	
	ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A. con sede a 26100 CREMONA in Via Riglio n.	
	21, Partita Iva 01034430197, C.F. 00888170198, iscritta al registro delle imprese	
	presso la C.C.I.A.A. di Cremona, come risulta dal certificato di iscrizione alla	
	C.C.I.A.A. di Cremona Ufficio registro delle Imprese – acquisito agli atti, che agisce	
	quale amministratore unico della Ditta appaltatrice in forma singola.	

PREMESSO

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18.11.2017, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori

DI RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITÀ EX CAVE ROCCA

OPERE COMPLEMENTARI con un quadro economico complessivo dell'opera

pari ad € 60.098,40 di cui € 37.757,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri della

sicurezza e € 20.341,40 a disposizione dell'amministrazione, si è stabilito di

appaltare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36

comma 2 lettera a) del D. l.gs 18 aprile 2016 n. 50/2016 s.mi;

b) che con Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 267 del 20.11.2017 veniva indetta la procedura di affidamento diretto.

c) che in data 27.12.2017 è stata esperita il predetto affidamento diretto sulla piattaforma Sintel di Arca - Lombardia

d) che con Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 278 del 30.12.2017 sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta CREA CREMONA

ECOLOGICA AMBIENTALE SRL con sede a -26100 CREMONA in Via Riglio

n. 21, Iva 01034430197 i lavori in oggetto descritti, per un importo di

€ 39.757,00 compreso gli oneri della sicurezza (€ 37.757,00 per lavori+€

2.000,00 oneri della sicurezza) escluso IVA.

Visto che la ditta appaltatrice CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A. ha presentato il piano di sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti sopra costituite, mentre confermano la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'esecuzione dei lavori di **"RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITÀ**

CAVE ROCCA OPERE COMPLEMENTARI"

ART. 2 - NORMATIVA, DOCUMENTI ED ELABORATI DI RIFERIMENTO

Il presente contratto è disciplinato dalle norme, dai documenti e dagli elaborati sotto

indicati che, in quanto richiamati, ne fanno parte integrante anche se di fatto non

allegati:

a) Articoli 10, 11, 32 e 35 del D.Lgs. 406/91;

b) le norme del D. Lgs. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni;

c) D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 successive modifiche ed integrazioni;

d) D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (di seguito denominato Regolamento);

e) Capitolato, allegato al progetto definitivo ed esecutivo, agli atti del Comune di

Fiesse e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D. M. n. 145 del

19/04/2000;

Inoltre l'appaltatore dei lavori dovrà sottostare scrupolosamente a tutte le altre

disposizioni comunque riguardanti i lavori pubblici, alle modalità delle costruzioni e

alle caratteristiche dei materiali da costruzione, nonché alle disposizioni di legge in

materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed assistenza

familiare per i propri dipendenti, anche se non espressamente richiamate in

seguito. Vanno altresì applicate le vigenti leggi in materia di disposizioni antimafia

anche per eventuali subappaltatori.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il compenso (importo contrattuale esclusa IVA) spettante all'appaltatore per i lavori

di cui al precedente Art. 1 è desunto dal seguente prospetto:

Lavori	€.	37.757,00
Oneri per la sicurezza	€	<u>2.000,00</u>
Importo contrattuale	€.	39.757,00
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI		
La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è prevista per LA SECONDA		
SETTIMANA DI GENNAIO 2018. I lavori dovranno essere eseguiti con regolarità, in		
modo da rispettare il cronoprogramma.		
ART. 5 - RITARDATA CONSEGNA		
In caso di ritardata consegna si rinvia a quanto espressamente previsto dal DPR		
145 del 19 aprile 2000 (capitolato generale d'appalto) successive modifiche ed		
integrazioni		
ART. 6 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE – SOSPENSIONI E PROROGHE		
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 50		
(cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.		
È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei		
lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre		
circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte		
dei lavori stessi.		
Si rinvia a quanto previsto dal capitolato la determinazione degli indennizzi e dei		
danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei		
presupposti.		
Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua		
durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori.		
L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non		

imputabili all'appaltatore, previa domanda motivata e formulata entro 45 giorni dalla scadenza dei termini stessi.

ART. 7 - PENALI

L'impresa sarà assoggettata ad una penale dell'importo stabilito all'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel certificato di ultimazione e quella contrattualmente stabilita, tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste dal Capitolato Generale e la rivalsa dei danni maggiori.

Non è previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Le opere previste nel progetto saranno compensate **a misura**.

Il pagamento avviene in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento vistato dalla Direzione lavori.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del SAL e dello stato finale dei lavori.

All'appaltatore rinuncia all'anticipazione del 20% sull'importo netto di contratto.

ART. 10 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Lo scopo delle verifiche in corso d'opera è quello di accertare che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto prescritto nel progetto. Le prove e le verifiche anzidette vanno effettuate dall'appaltatore su indicazione del direttore dei lavori.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto ad inviare alla direzione lavori una completa e dettagliata relazione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo dell'intervento deve essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per il presente appalto, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Affinché l'organo di collaudo possa redigere il relativo certificato, è necessario che l'appaltatore ottenga e trasmetta tutte le certificazioni di legge, i verbali di prova e le certificazioni di qualità richieste dal Direttore dei lavori.

ART. 12 - ACCORDO BONARIO

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016, nonché dal Regolamento D.P.R. n. 207/2010 .

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese in giudizio dovrà proporre la domanda entro il termine stabilito dal Regolamento DPR n. 207/2010.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dal Regolamento, la ditta CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A con sede a -26100 CREMONA in Via Riglio n. 21, Iva 01034430197, ha prodotto polizza fidejussoria N 1674.00.27.2799726819 rilasciata da SACE BT S.p.A. in data 04.12.2017 per l'importo di € 1.987,85 (la polizza definitiva è stata ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione ISO).

ART. 15 - GARANZIE

	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero provocare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	La Ditta CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A con sede a -26100 CREMONA in Via Riglio n. 21, ha stipulato, a tale scopo, secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 e s.m.i., idonea polizza di assicurazione n. 54 3420178 rilasciata da Generali Italia S.P.A in data 05.03.2016. depositata agli atti del Comune di Fiesse.	
	ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Si applica quanto previsto dal DPR 207/2010 s.m.i e dalle vigenti disposizioni di legge	
	ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	
	L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede della Ditta CREMONA	

	ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A con sede a -26100 CREMONA in Via Riglio n.	
	21.	
	Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell'ambito o in relazione alle	
	questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà consegnata a	
	mano, spedita per posta ordinaria o elettronica (PEC).	
	In base al presente articolo il destinatario, l'indirizzo e la PEC di ciascuna Parte ai	
	fini di questo accordo è il seguente:	
	ENTE: Comune di Fiesse	
	Indirizzo: Via XX Settembre n. 24 – 25020 Fiesse (BS)	
	All'attenzione di: Direttore dei Lavori presso Comune di Fiesse -tel. 030 950092	
	PEC: protocollo.fiesse@legalmail.it	
	APPALTATORE: CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A con sede a -	
	26100 CREMONA in Via Riglio n. 21, Iva 01034430197 Tel. 0372 433020 cell.	
	3356719688 - PEC: crea.cr@pec.it	
	Una Parte deve notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al	
	presente articolo, la variazione dell'indirizzo, del destinatario e del numero di	
	telefono e di PEC, del nominativo del rappresentante legale e delle persone	
	autorizzate a riscuotere.	
	Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o fatta da una Parte all'altra Parte	
	nell'ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua italiana.	
	ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	
	Sono a carico della Ditta CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL CR.E.A con	
	sede a -26100 CREMONA in Via Riglio n. 21, P.Iva 01034430197 le spese di	
	contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, con l'avvertenza che il	
	presente contratto è soggetto al regime fiscale dell'IVA e quindi con imposta fissa di	

registro.

La registrazione avverrà con modalità telematica e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dai Decreti di cui all'art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 85/2005 e che la ditta espressamente le assume in caso d' uso .

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa "l'Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Il presente contratto formato e stipulato in modalità elettronica, è redatto mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 9 pagine a video, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà,

L'APPALTATORE - BERTELOTTI QUAINI LUIGI

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - Grassi Anna Maria